



[axa.it](http://axa.it)

# Progetto Investimento Plus

ASSICURAZIONE SULLA VITA A PRESTAZIONI  
RIVALUTABILI E UNIT LINKED EVENTUALMENTE  
CON GARANZIA COMPLEMENTARE CASO MORTE



AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia  
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 -  
Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 -  
Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria,  
del commercio e dell'artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

Mod. 4817 - ed. gennaio 2021

Documento redatto secondo  
Le linee Guida del tavolo tecnico Ania -  
Associazioni Consumatori - Associazioni  
Intermediari per contratti semplici e chiari

## INDICE

### Progetto Investimento Plus – Codice Tariffa: 0900-0901

GLOSSARIO.....	2
<b>SEZIONE I – CONDIZIONI GENERALI.....</b>	<b>5</b>
Art. 1.1 OGGETTO DEL CONTRATTO.....	5
Art. 1.2 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO.....	5
Art. 1.3 OBBLIGHI DELLA COMPAGNIA.....	6
Art. 1.4 CONCLUSIONE E DECORRENZA DEL CONTRATTO E REVOCA DELLA PROPOSTA.....	6
Art. 1.5 BENEFICIARI.....	6
Art. 1.6 CESSIONE, PEGNO E VINCOLO.....	7
Art. 1.7 LIQUIDAZIONI DELLE PRESTAZIONI DEL CONTRATTO.....	7
Art. 1.8 DIRITTO DI RECESSO DAL CONTRATTO.....	7
Art. 1.9 INSERIMENTO DI NUOVI FONDI.....	8
Art. 1.10 NON PIGNORABILITÀ E NON SEQUESTRAIBILITÀ.....	8
Art. 1.11 DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO.....	8
Art. 1.12 VALUTA.....	8
Art. 1.13 IMPOSTE.....	8
Art. 1.14 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE.....	8
Art. 1.15 MODIFICHE AL CONTRATTO.....	8
<b>SEZIONE II – CONDIZIONI CONTRATTUALI.....</b>	<b>9</b>
Art. 2.1 DURATA DEL CONTRATTO.....	9
Art. 2.2 LIMITI DI ETÀ DELL'ASSICURATO.....	9
Art. 2.3 PREMI.....	9
Art. 2.4 FONDI A DISPOSIZIONE PER GLI INVESTIMENTI.....	11
Art. 2.5 PRESTAZIONI IN FORMA DI CAPITALE.....	12
Art. 2.6 RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE.....	15
Art. 2.7 COSTI.....	15
Art. 2.8 SWITCH.....	17
Art. 2.9 RISCATTO TOTALE.....	18
Art. 2.10 COMUNICAZIONE PERIODICA.....	19
Art. 2.11 PRESTITI.....	19
Art. 2.12 TITOLARITÀ DEI FONDI ASSICURATIVI INTERNI.....	19
<b>SEZIONE III – CONDIZIONI CASO MORTE.....</b>	<b>20</b>
Art. 3.1 OGGETTO DELLA GARANZIA.....	20
Art. 3.2 PREMIO.....	20
Art. 3.3 LIMITI DI ETÀ.....	20
Art. 3.4 DURATA DELLA GARANZIA.....	20
Art. 3.5 ESCLUSIONI.....	20
Art. 3.6 ESTENSIONI DELLA GARANZIA CASO MORTE DA INFORTUNIO.....	22
Art. 3.7 MODALITÀ ASSUNTIVE.....	22
Art. 3.8 DENUNCIA DEL DECESSO.....	22
Art. 3.9 RINUNCIA ALL'AZIENDA DI RIVALSA.....	23
Art. 3.10 CONTRATTI STIPULATI IN ASSENZA DI VISITA MEDICA.....	23
Art. 3.11 CONTRATTI STIPULATI IN ASSENZA DEL TEST HIV.....	23
Regolamento della Gestione Interna Separata.....	24
Regolamento dei Fondi Assicurativi Interni.....	26

---

**Allegato: Informativa Generale Sul Trattamento dei Dati Personali**

## GLOSSARIO

### **Assicurato**

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il Contratto. Può coincidere con il Contraente.

### **Benchmark**

Parametro oggettivo di mercato comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un fondo ed a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.

### **Beneficiario**

Persona, fisica o giuridica, designata dal Contraente cui sono erogate le prestazioni previste dal Contratto in caso di morte dell'Assicurato.

### **Capitale Caso Morte**

Prestazione in forma di capitale che la Compagnia corrisponde ai Beneficiari designati in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della Durata del Contratto.

### **Capitale Assicurato**

La somma dei Premi Unici Ricorrenti e degli eventuali Versamenti Integrativi ad una certa data al netto dei Costi applicati. Può essere investito sia nei Fondi Assicurativi Interni sia nella Gestione Interna Separata.

### **Compagnia**

AXA Assicurazioni S.p.A., con la quale viene stipulato il Contratto.

### **Conclusione del Contratto**

Coincide con la Data di Decorrenza del Contratto.

### **Conflitto di interessi**

Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Compagnia può collidere con quello del Contraente

### **Contraente**

Persona, fisica o giuridica, che stipula il Contratto con la Compagnia e si impegna al versamento dei relativi Premi.

### **Contratto (o Polizza)**

Il presente Contratto di assicurazione denominato "Progetto Investimento Plus – Progetto Investimento Plus Tariffa TCM". Il Contratto fornisce la prova dell'esistenza del rapporto contrattuale di assicurazione con la Compagnia.

### **Costi**

Oneri a carico del Contraente gravanti sui Premi o, laddove previsto dal Contratto, sulle prestazioni assicurative dovute dalla Compagnia.

### **Costi di Riscatto**

Il Costo contrattualmente previsto in capo al Contraente nell'ipotesi di esercizio della facoltà di Riscatto Totale. E' determinata in funzione degli anni trascorsi dalla Data di Decorrenza del Contratto e del numero di annualità corrisposte rispetto a quelle pattuite all'atto della sottoscrizione del Contratto.

### **Data di Decorrenza**

Data a partire dalla quale il Contratto produce i suoi effetti; coincide con le ore 24.00 del primo Giovedì successivo alla data di sottoscrizione della Proposta di Assicurazione, sempre che il Premio sia stato corrisposto. Qualora la data di Decorrenza del Contratto sia un Giovedì, il Contratto decorre dalle ore 24.00 del Giovedì della settimana successiva.

### **Data di Disinvestimento**

Il giorno in cui vengono disinvestiti gli attivi dei Fondi Assicurativi Interni e/o della Gestione Interna Separata, al fine di consentire il pagamento delle prestazioni richieste alla Compagnia. Tale data corrisponde al primo Giovedì successivo al ricevimento, da parte della Compagnia, della richiesta di pagamento delle prestazioni corredata dalla relativa documentazione elencata nel Modulo di Richiesta di Liquidazione di cui un fac-simile è disponibile presso l'Intermediario. Per le richieste pervenute di Giovedì, la Data di Disinvestimento sarà il Giovedì immediatamente successivo.

### **Data di Investimento**

Il giorno in cui la Compagnia investe il Premio Unico Ricorrente o i Versamenti Integrativi nei Fondi Assicurativi Interni e/o li attribuisce alla Gestione Interna Separata.

# CONDIZIONI

---

## **Diritti dei Beneficiari**

Diritto dei Beneficiari alle prestazioni del Contratto dovute dalla Compagnia; è acquisito per effetto della designazione del Contraente.

## **Documento Unico di Rendicontazione**

Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del Contratto di Assicurazione.

## **Durata del Contratto**

Periodo che intercorre tra la data di Decorrenza ed il decesso dell'Assicurato o la data in cui è richiesto il Riscatto Totale.

## **Esclusioni**

Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla Compagnia, elencati in apposite clausole del Contratto di assicurazione.

## **Fondi Assicurativi Interni**

Fondi costituiti dalla Compagnia, che raccolgono riserve monetarie e le investono in attività finanziarie di mercato (azioni, obbligazioni, titoli di Stato, ecc.). Sono dotati di autonomia gestionale e patrimoniale. Sono a disposizione del Contraente per l'investimento dei Premi ed il cui valore è espresso in Quote.

## **Garanzia Complementare Caso Morte**

Garanzia di puro rischio che consiste nell'impegno della Compagnia di pagare il Capitale Assicurato alla persona designata (Beneficiario) in caso di decesso dell'Assicurato nel periodo di validità della Garanzia.

## **Gestione Interna Separata**

Forma di gestione degli investimenti, separata ed autonoma dalle altre attività della Compagnia e denominata "GESTIRIV".

## **Intermediario**

L'incaricato del collocamento e della distribuzione della Polizza, tramite il quale il Contraente sottoscrive la Proposta di Assicurazione.

## **OICR**

Organismo di Investimento Collettivo del Risparmio (Fondi Comuni di Investimento e SICAV) che soddisfano le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE così come successivamente modificata ed integrata ovvero autorizzati secondo il D.Lgs. 58 del 24/02/98 - Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria.

## **Perfezionamento del Contratto**

Coincide con la Data di Decorrenza/Conclusioni del Contratto sempre a condizione che il Contraente abbia sottoscritto la Proposta di Assicurazione e versato il Premio Iniziale.

## **Periodo di Durata del Pagamento Premi**

Periodo concordato nella Proposta di Assicurazione per il quale il Contraente si impegna a versare, a partire dalla Data di Decorrenza del Contratto, i Premi Unici Ricorrenti. Non può essere inferiore a dieci anni.

## **Premio Iniziale**

Il Premio Unico Ricorrente versato dal Contraente all'atto della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione.

## **Premi Investiti**

I Premi Versati al netto dei Costi previsti sui Premi.

## **Premio Unico Ricorrente**

Il Premio Unico che il Contraente si impegna a versare alle ricorrenze pattuite su base annua in una o più soluzioni (mensile, trimestrale, semestrale) alla Compagnia dalla Data di Decorrenza del Contratto e per tutto il Periodo di Durata del Pagamento Premi.

## **Premi Versati**

L'insieme degli importi versati dal Contraente in relazione al Contratto. Rappresenta la somma ad una certa data dei Premi Unici Ricorrenti e degli eventuali Versamenti Integrativi.

## **Proposta di Assicurazione**

E' il modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli conferma di avere ricevuto, letto e valutato tutti i documenti inclusi nel Set Informativo del Contratto e manifesta alla Compagnia la volontà di concludere il Contratto. E' soggetto all'approvazione della Compagnia.

## **Quota**

E' la singola porzione di uguale valore in cui il Fondo Assicurativo Interno è virtualmente suddiviso, e sulla quale vengono investiti i Premi Versati in tutto o in parte, al netto dei Costi e delle eventuali garanzie di puro rischio. Il valore della Quota è determinato settimanalmente, precisamente ogni Giovedì.

# CONDIZIONI

---

## **Recesso dal Contratto**

Diritto del Contraente di recedere dal Contratto e farne cessare gli effetti. Tale diritto è da comunicarsi alla Compagnia entro 30 giorni dalla Conclusione del Contratto.

## **Revoca della Proposta di Assicurazione**

Diritto del Contraente di revocare la Proposta Contrattuale prima del perfezionamento del Contratto. E' possibile esercitare tale diritto per tutto il periodo antecedente alla Conclusione del Contratto.

## **Riscatto Totale**

Diritto del Contraente di interrompere in ogni momento il Contratto e riscuotere il Valore di Riscatto. È possibile esercitare tale diritto dopo che siano trascorsi due anni dalla Data di Decorrenza del Contratto.

## **Set Informativo**

L'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da: Dip Aggiuntivo (Documento Informativo Precontrattuale); KID (Key Information Document); Condizioni di Assicurazione comprensive del Regolamento della Gestione Interna Separata "Gestiriv", del Regolamento dei Fondi Assicurativi Interni e del Glossario; Informativa Generale sul Trattamento dei Dati Personali; Modulo di proposta.

## **SICAV**

Società di Investimento a Capitale Variabile, avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo in valori mobiliari (azioni, obbligazioni ecc.) del patrimonio raccolto mediante l'offerta al pubblico delle proprie azioni. Può essere organizzata in comparti (multicomparto) ciascuno dei quali ha un suo patrimonio e una sua politica di investimento.

## **Società di Gestione**

La società che si occupa di decidere e gestire nel rispetto delle norme di legge e del rispettivo regolamento del Fondo Assicurativo Interno e/o della Gestione Interna Separata i prodotti finanziari sui quali investire i Premi attribuiti ai Fondi Assicurativo Interni e/o alla Gestione Interna Separata. Opera direttamente gli investimenti, i disinvestimenti, ritira cedole, incassa dividendi e deduce le commissioni di gestione.

## **Switch**

Operazione con la quale, su richiesta del Contraente, la composizione degli investimenti dei Premi nei Fondi Assicurativi Interni e/o nella Gestione interna Separata viene modificata in tutto o in parte.

## **Valore Unitario delle Quote**

Valore ottenuto dividendo il valore complessivo netto del Fondo Assicurativo Interno, nel giorno di valorizzazione, per il numero delle Quote partecipanti al Fondo Assicurativo Interno alla stessa data. Rappresenta il valore di mercato delle singole Quote dei Fondi Assicurativi Interni, e viene determinato settimanalmente e pubblicato sul sito [www.axa.it](http://www.axa.it).

## **Versamento Integrativo**

L'importo versato dal Contraente alla Compagnia in qualsiasi momento della Durata del Contratto in aggiunta ai Premi Unici Ricorrenti dietro presentazione del relativo modulo.

# CONDIZIONI

---

**Progetto Investimento Plus Tariffa TCM / Progetto Investimento Plus – Codice Tariffa: 0900/0901  
ASSICURAZIONE SULLA VITA CON PARTECIPAZIONE  
AGLI UTILI E UNIT LINKED**

Edizione Gennaio 2021

## SEZIONE I – CONDIZIONI GENERALI

---

### Art. 1.1 OGGETTO DEL CONTRATTO

---

Le presenti Condizioni Generali disciplinano le Polizze a vita intera e a Premio Unico Ricorrente, denominate **Progetto Investimento Plus** e **Progetto Investimento Plus Tariffa TCM** (di seguito il “Contratto”), le cui prestazioni sono direttamente collegate alla Gestione Interna Separata denominata “GESTIRIV” ed ai Fondi Assicurativi Interni di tipo Unit Linked. E’ altresì offerta la possibilità al Contraente di effettuare in qualsiasi momento dei Versamenti Integrativi. Unicamente per la tariffa 0900 è prevista la Copertura Complementare Temporanea Caso Morte a Premio Unico.

La Compagnia, a fronte del pagamento del Premio Unico Ricorrente e degli eventuali Versamenti Integrativi, corrisponde le prestazioni previste al successivo articolo 2.5 “PRESTAZIONI IN FORMA DI CAPITALE”.

### Art. 1.2 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL’ASSICURATO

---

Le dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato devono essere esatte e complete. Nel caso di dichiarazioni inesatte del Contraente e/o dell’Assicurato, troveranno applicazione le disposizioni degli artt. 1892 e 1893 c.c..

#### **Antiriciclaggio**

Il contraente è tenuto a fornire alla Compagnia tutte le informazioni necessarie al fine dell’assolvimento dell’adeguata verifica ai fini dell’antiriciclaggio. Qualora la Compagnia, in ragione della mancata collaborazione del Contraente, non sia in grado di portare a compimento l’adeguata verifica, la stessa non potrà concludere il Contratto o eseguire le operazioni richieste, effettuare modifiche contrattuali, accettare i versamenti aggiuntivi non contrattualmente obbligatori, nonché dare seguito alla designazione di nuovi beneficiari (Decreto Legislativo 231/2007 e s.m.i. e al Regolamento IVASS 44/2019). In nessun caso gli assicuratori/ i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni ai sensi di risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o norme dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America, ove applicabili in Italia.

#### **FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) e CRS (Common Standard Reporting)**

La normativa denominata rispettivamente FATCA (Intergovernmental Agreement sottoscritto tra Italia e Stati Uniti in data 10 gennaio 2014 e Legge n. 95 del 18 giugno 2015) e CRS (Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2015) impone agli operatori commerciali, al fine di contrastare la frode fiscale e l’evasione fiscale transfrontaliera, di eseguire la puntuale identificazione della propria clientela al fine di determinarne l’effettivo status di contribuente estero. I dati anagrafici e patrimoniali dei clienti identificati come fiscalmente residenti negli USA e/o in uno o più Paesi aderenti al CRS, dovranno essere trasmessi all’autorità fiscale locale, tramite l’Agenzia delle Entrate.

L’identificazione avviene in fase di stipula del contratto e deve essere ripetuta in caso di cambiamento delle condizioni originarie durante tutta la sua durata, mediante l’acquisizione di autocertificazione rilasciata dai clienti.

## CONDIZIONI

---

Ogni Contraente è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato o rilevato in fase di sottoscrizione del contratto di assicurazione.

La Società si riserva inoltre di verificare i dati raccolti e di richiedere ulteriori informazioni.

In caso di autocertificazione che risulti compilata parzialmente o in maniera errata, nonché in caso di mancata/non corretta comunicazione dei propri dati anagrafici, la società, qualora abbia rilevato indizi di americanità e/o residenze fiscali estere nelle informazioni in suo possesso, assocerà al cliente la condizione di contribuente estero, provvedendo alla comunicazione dovuta.

---

### Art. 1.3 OBBLIGHI DELLA COMPAGNIA

---

Gli obblighi della Compagnia risultano esclusivamente dalle presenti Condizioni Generali di Assicurazione, dalle Condizioni Complementari, dal Regolamento della Gestione Interna Separata, dai Regolamenti dei Fondi Assicurativi Interni e dalle eventuali Appendici firmate dalla Compagnia stessa.

Per tutto quanto non espressamente qui regolato, valgono le norme di Legge.

---

### Art. 1.4 CONCLUSIONE E DECORRENZA DEL CONTRATTO E REVOCA DELLA PROPOSTA

---

#### **Conclusioni del Contratto**

Il Contratto si intende concluso e decorre il primo Giovedì successivo alla data di sottoscrizione della Proposta di Assicurazione, sempre che il Contraente abbia corrisposto il Premio pattuito.

Qualora la data di sottoscrizione della Proposta Contrattuale sia un Giovedì, il Contratto si conclude e decorre il Giovedì della settimana successiva.

La Compagnia invierà al Contraente una lettera di accettazione e conferma che includerà, tra le altre, le seguenti informazioni:

- l'importo del Premio Versato e di quello Investito;
- la data di Decorrenza del Contratto;
- il numero di polizza;
- la data di ricevimento della Proposta di Assicurazione;

relativamente ai Fondi Assicurativi Interni:

- il controvalore dei Premi Investiti espresso in Quote;
- il numero delle Quote attribuite ai Premi Investiti ed il relativo Valore Unitario;
- il giorno a cui tale ultimo Valore Unitario delle Quote si riferisce;

relativamente alla Gestione Interna Separata

- la parte di Premio investita in tale gestione.

Il Contraente può revocare la proposta finché il contratto non è concluso dandone comunicazione alla Compagnia con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La Compagnia entro trenta giorni dal ricevimento della stessa, provvede al rimborso del premio eventualmente già versato. Ai fini dell'efficacia della revoca fa fede la data di ricevimento della raccomandata da parte della Compagnia.

#### **Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato**

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio per la Garanzia Complementare possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurate relative alla Garanzia Complementare, nonché la stessa cessazione della relativa copertura ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

---

### Art. 1.5 BENEFICIARI

---

Il Contraente designa i Beneficiari in caso di decesso dell'Assicurato nella Proposta di Assicurazione e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione con comunicazione scritta alla Compagnia, oppure mediante disposizione testamentaria.

## CONDIZIONI

---

La designazione dei Beneficiari non può essere modificata nei seguenti casi:  
dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;  
dopo la morte del Contraente;  
dopo che, verificatosi il decesso dell'Assicurato, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio.  
Nel primo caso, le operazioni di Riscatto, pegno e vincolo richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

---

### Art. 1.6 CESSIONE, PEGNO E VINCOLO

---

Il Contraente può cedere ad altri il Contratto, così come può darlo in pegno e comunque vincolare il Capitale Assicurato. Tali atti diventano efficaci solo quando la Compagnia ne abbia fatto annotazione su apposita Appendice al Contratto.  
Nel caso di pegno o vincolo, l'operazione di Riscatto Totale richiede l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

---

### Art. 1.7 LIQUIDAZIONI DELLE PRESTAZIONI DEL CONTRATTO

---

**L'Impresa provvederà alla liquidazione delle prestazioni dovute previa ricezione di tutti i documenti necessari per dar corso alla liquidazione.** L'Impresa, al solo fine di agevolare l'effettuazione della richiesta di pagamento e a titolo di servizio alla clientela, mette a disposizione presso l'Intermediario e nel proprio sito istituzionale (<https://www.axa.it/denunciare-un-sinistro-vita>) un fac-simile del Modulo di Richiesta Liquidazione completo delle informazioni che devono essere necessariamente fornite.

L'Impresa eseguirà il pagamento delle prestazioni derivanti dal Contratto entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione prevista. Decorso tale termine, sono dovuti dall'Impresa gli interessi moratori al tasso legale, a favore dei Beneficiari, a partire dal termine stesso fino alla data dell'effettivo pagamento.

Alla data di redazione del presente Set Informativo, i diritti derivanti da un qualsiasi Contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato l'evento su cui i diritti stessi si fondano, ai sensi dell'articolo 2952, comma 2 del Codice Civile modificato dal Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2012, n.245. Tale prescrizione resterà in vigore, salvo eventuali modifiche successive.

Superato questo termine senza alcuna richiesta da parte dell'interessato, il diritto alle prestazioni si prescrive e non può essere esercitato, in quanto le somme maturate e non riscosse entro il termine di prescrizione del relativo diritto sono infatti devolute, ai sensi dell'art. 1 comma 345 della legge n. 266/2005 al fondo "depositi dormienti".

Tasse e imposte relative al Contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Ogni pagamento da Parte della Compagnia viene effettuato in Italia, presso la sede della Compagnia o dell'Intermediario.

---

### Art. 1.8 DIRITTO DI RECESSO DAL CONTRATTO

---

Il Contraente ha diritto di recedere dal Contratto entro trenta giorni dal momento in cui lo stesso è concluso.

Il Recesso deve essere comunicato per iscritto, precisando gli estremi identificativi del Contratto, alla Compagnia (rif. Ufficio "Business L&S Accounting Support", Corso Marconi 10 - 10125 Torino -TO-) anche tramite l'Intermediario.

La Compagnia rimborserà, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di Recesso, il Premio Versato maggiorato o diminuito, per quanto concerne la parte investita nei Fondi Assicurativi Interni, della differenza fra il Valore Unitario delle Quote alla Data di Disinvestimento ed il Valore

## **CONDIZIONI**

---

Unitario delle stesse alla data di Decorrenza del Contratto, al netto delle spese sostenute per l'emissione del Contratto dell'eventuale Premio per le Garanzie Complementari e della parte di Premio per il rischio corso.

La Data di Disinvestimento coinciderà con il primo Giovedì successivo al ricevimento, da parte della Compagnia, della richiesta di Recesso. Nel caso in cui la Compagnia riceva tale richiesta di Giovedì, la Data di Disinvestimento sarà il Giovedì successivo.

---

### **Art. 1.9 INSERIMENTO DI NUOVI FONDI**

---

La Compagnia ha la facoltà di istituire nuovi Fondi.

In tale caso, il Contraente verrà opportunamente informato dell'intervenuta istituzione di un nuovo Fondo, delle caratteristiche dello stesso e della possibilità di accedervi con operazioni di investimento previste dal presente Contratto.

Il nuovo Fondo verrà disciplinato da apposito Regolamento.

Se in corso di Contratto la Compagnia intende proporre ai Contraenti la possibilità di effettuare operazioni di investimento in nuovi Fondi o Gestioni Separate istituiti successivamente,

---

### **Art. 1.10 NON PIGNORABILITÀ E NON SEQUESTABILITÀ**

---

Ai sensi dell'articolo 1923 del Codice Civile le somme dovute in dipendenza del Contratto non sono né pignorabili né sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di Legge.

---

### **Art. 1.11 DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO**

---

Ai sensi dell'articolo 1920 del Codice Civile il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.

Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato possono non rientrare nell'asse ereditario.

---

### **Art. 1.12 VALUTA**

---

Gli impegni contrattuali, i versamenti, il Capitale Assicurato investito nella Gestione Interna Separata ed il controvalore del numero di Quote relative ai Fondi Assicurativi Interni, sono regolati in Euro.

---

### **Art. 1.13 IMPOSTE**

---

Le imposte, presenti e future, dovute sugli atti dipendenti dal Contratto sono a carico del Contraente, dell'Assicurato o dei Beneficiari o degli aventi diritto, secondo le Norme di Legge vigenti.

---

### **Art. 1.14 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

---

Il Contratto è regolato ed interpretato secondo la Legge italiana. Per ogni controversia relativa al Contratto, comprese quelle relative alla sua interpretazione, esecuzione e risoluzione è competente l'autorità giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, Assicurato o Beneficiario previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi della Legge 9 agosto 2013 n. 98, salvo eventuali modifiche successive.

---

### **Art. 1.15 MODIFICHE AL CONTRATTO**

---

Per tutto il periodo di validità del Contratto, la Compagnia si riserva il diritto di modificare e apportare qualsiasi variazione al presente Contratto secondo quanto si renderà necessario di volta in volta in seguito a modifiche della normativa di riferimento primaria o secondaria, o delle leggi sui contratti di assicurazione sulla vita.

## SEZIONE II – CONDIZIONI CONTRATTUALI

---

### Art. 2.1 DURATA DEL CONTRATTO

---

La Durata del Contratto è l'arco di tempo che intercorre tra la data di Decorrenza ed il decesso dell'Assicurato o la data in cui è richiesto il Riscatto Totale. La Durata del Contratto, pertanto non è determinata, né determinabile al momento della sua Conclusione.

Il Contratto, pertanto, si risolve al verificarsi delle seguenti ipotesi:

- in caso di esercizio del diritto di Recesso, entro i trenta giorni decorrenti dalla data di perfezionamento del Contratto;
- in caso di decesso dell'Assicurato;
- in caso di Riscatto Totale richiesto dal Contraente.

---

### Art. 2.2 LIMITI DI ETÀ DELL'ASSICURATO

---

Perché il Contratto sia valido ed efficace al momento della Conclusione del medesimo l'Assicurato dovrà avere un'età compresa tra 18 e 70 anni. Per la tariffa 0900 che prevede la Copertura aggiuntiva caso morte, l'Assicurato potrà avere massimo 65 anni alla sottoscrizione.

L'età assicurativa è determinata considerando la differenza tra la data di Decorrenza del Contratto e la data di nascita dell'Assicurato. Il periodo superiore al semestre viene considerato come anno interamente compiuto.

---

### Art. 2.3 PREMI

---

#### **Premio Unico ricorrente e modalità di investimento**

Alla sottoscrizione della Proposta di Assicurazione il Contraente dovrà corrispondere alla Compagnia un Premio Unico Ricorrente, il cui importo minimo annuo non potrà essere inferiore a 1.200,00 Euro.

Tale Premio Unico Ricorrente potrà avere cadenza mensile, trimestrale, semestrale o annuale il cui ammontare minimo dipende dal frazionamento scelto:

- 100,00 Euro per i versamenti mensili;
- 300,00 Euro per i versamenti trimestrali;
- 600,00 Euro per i versamenti semestrali;
- 1.200,00 Euro per i versamenti annuali.

L'importo dei premi complessivamente versati in polizza non potrà comunque essere superiore a 120.000,00 Euro.

Con riferimento alla tariffa 0900, l'importo massimo del Premio annuo è pari a 5.000,00 Euro.

All'atto della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione l'importo corrisposto dal Contraente dovrà essere almeno pari a 3 mensilità di Premio in caso di frazionamento mensile e pari alla prima rata di Premio in caso di differente scelta di frazionamento.

Il Contraente ha la facoltà di modificare sia la frequenza che l'importo dei Premi Unici Ricorrenti, fermo restando i limiti minimi previsti. Il Contraente potrà richiedere tale modifica in qualsiasi momento, Tale richiesta dovrà pervenire alla Compagnia con un preavviso minimo di 90 giorni dalla rispettiva ricorrenza anniversaria della Decorrenza del Contratto. La variazione, pertanto, decorrerà a partire dalla prima ricorrenza anniversaria successiva.

La Data di Investimento del Premio Unico Ricorrente nei Fondi Assicurativi Interni selezionati coincide con la data di Decorrenza del Contratto. Il Contratto si intende concluso e decorre il primo Giovedì successivo alla data di sottoscrizione della Proposta di Assicurazione, sempre che il Contraente abbia corrisposto il Premio pattuito.

Il Premio Unico Ricorrente potrà essere ripartito indifferentemente sia nei Fondi Assicurativi Interni che nella Gestione Interna Separata, in base alle percentuali di allocazione stabilite dal Contraente

## CONDIZIONI

---

all'atto della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione. In ogni caso nella Gestione Interna Separata potrà essere investita una percentuale compresa tra il 10% ed il 30% del Premio Unico Ricorrente. Qualora si investa contemporaneamente su più Fondi Assicurativi Interni, è prevista una percentuale minima di investimento del 5%.

### **Versamenti Integrativi e modalità di investimento**

Il Contraente potrà effettuare Versamenti Integrativi in qualsiasi momento nel corso della Durata del Contratto. Il cumulo degli importi dei Versamenti Integrativi non potrà essere, per ogni annualità di polizza, superiore a 2 volte il premio unico ricorrente di riferimento. I Versamenti Integrativi non potranno inoltre essere inferiori a 200,00 Euro e devono essere corrisposti all'atto della sottoscrizione del relativo modulo, disponibile presso l'Intermediario.

L'allocazione dei Versamenti Integrativi coinciderà con la ripartizione scelta alla sottoscrizione della Polizza o con la ripartizione risultante dopo lo Switch qualora effettuato.

L'importo dei premi complessivamente versati in polizza, comprensivo dei Versamenti Integrativi, non potrà comunque essere superiore a €120.000,00 Euro.

La Data di Investimento di ciascun Versamento Integrativo sarà il primo Giovedì successivo alla data di ricevimento, da parte della Compagnia, del relativo modulo di Versamento Integrativo a condizione che il pagamento sia regolarmente pervenuto alla Compagnia. Qualora la data di ricevimento coincida con un Giovedì, il Versamento Integrativo decorrerà il Giovedì della settimana successiva.

I Versamenti Integrativi potranno essere ripartiti indifferentemente sia nei Fondi Assicurativi Interni che nella Gestione Interna Separata, in base alle percentuali di allocazione stabilite dal Contraente all'atto della sottoscrizione del relativo modulo. In ogni caso nella Gestione Interna Separata potrà essere investita una percentuale compresa tra il 10% ed il 30% del Premio Unico Ricorrente. Qualora si investa contemporaneamente su più Fondi Assicurativi Interni, è prevista una percentuale minima di investimento del 5%.

A seguito della corresponsione del Versamento Integrativo e dell'avvenuto investimento, la Compagnia invierà al Contraente una lettera di conferma contenente le medesime informazioni previste al precedente articolo 1.4.

Si precisa che la data di investimento dei premi unici ricorrenti successivo al primo pagati tramite SEPA Direct Debit (SDD) coincide al primo giovedì successivo al ricevimento da parte della Compagnia, dell'informazione dell'effettivo incasso dei versamenti.

**Il Contraente potrà effettuare i Versamenti Integrativi nei Fondi DM Global Income e DM Volcap 3%, trascorsi 5 anni dalla data di decorrenza del Contratto come previsto al successivo articolo "Modalità di ripartizione dei premi".**

### **Modalità di ripartizione dei premi**

Per i primi cinque anni dalla data di decorrenza del Contratto, il Contraente potrà scegliere di allocare il Premio (Ricorrente o Integrativo), al netto dei Costi previsti dal Contratto, nella Gestione Interna Separata e, secondo il profilo di rischio desiderato ma in misura massima del 90% del Premio Investito, nei 3 Fondi Assicurativi Interni di seguito elencati:

- DM GLOBAL SMALL CAP;
- DM GLOBAL EQUITY;
- DM EMERGING EQUITY.

I Premi potranno essere ripartiti indifferentemente sia nei Fondi Assicurativi Interni sia nella Gestione Interna Separata, in base alle percentuali di allocazione stabilite dal Contraente all'atto della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione. In ogni caso nella Gestione Interna Separata non potrà essere investita una percentuale superiore al 30% o inferiore al 10% del Premio Investito. Qualora il Contraente desideri investire contemporaneamente tutto o parte del Premio in più Fondi Assicurativi Interni è prevista una percentuale minima di investimento del 5% in ognuno dei Fondi prescelti.

Trascorsi i primi cinque anni dalla data di decorrenza del Contratto i premi potranno essere ripartiti nei tre fondi sopra elencati ed in aggiunta nei Fondi Interni Assicurativi DM GLOBAL INCOME e DM VOLCAP 3%. Restano fermi i limiti di allocazione sopra descritti.

## CONDIZIONI

---

Al Premio Base previsto dal Contratto, unicamente per la tariffa 0900, sarà sommato l'eventuale Premio relativo alla Garanzia Complementare Caso Morte. Tale Premio non verrà investito nei Fondi Assicurativi Interni o nella Gestione Interna Separata, in quanto relativo ad una copertura di puro rischio.

La commissione di gestione applicata dalla Società sui Fondi Assicurativi Interni è comprensiva del Costo relativo alla maggiorazione in caso di decesso dell'Assicurato.

Si precisa che il Premio Versato dal Contraente non coincide con il Premio Investito. Una parte di Premio Versato, infatti, viene utilizzata dalla Compagnia per far fronte ai rischi demografici previsti dal Contratto e pertanto tale parte, così come quella trattenuta a fronte dei Costi del Contratto, non concorre alla formazione del Capitale.

### **Modalità di pagamento**

I premi (Ricorrente, Unico e Versamenti integrativi) dovranno essere versati dal Contraente alla Compagnia in via anticipata all'atto della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione, alle eventuali ricorrenze stabilite (annuale, semestrale, trimestrale e mensile), e comunque non oltre la morte dell'Assicurato utilizzando esclusivamente i seguenti mezzi di pagamento secondo le modalità di seguito precisate:

- assegno (circolare, bancario o postale) o vaglia (cambiarario, postale o telegrafico), sempre intestato ad AXA Assicurazioni S.p.A. ovvero all'Intermediario ("in qualità di Agente di AXA Assicurazioni S.p.A.") e munito di clausola di non trasferibilità, accettato salvo buon fine;
- bonifico (bancario domestico, estero o postale) per il quale occorre indicare nella causale del bonifico il n° di polizza (se non conosciuto, il n° di proposta), senza spazi;
- bollettino postale da utilizzarsi secondo le modalità previste dalla legge intestato ad AXA Assicurazioni S.p.A. ovvero all'Intermediario ("in qualità di Agente di AXA Assicurazioni S.p.A.");
- moneta elettronica (carta di credito, carta di debito, POS -bancomat-);
- SDD (SEPA Direct Debit) per i premi ricorrenti successivi al primo (obbligatorio in caso di frazionamento mensile). In caso di modifica o di chiusura del conto, al fine di garantire la continuità dei versamenti, il Contraente è tenuto a comunicare alla Compagnia la variazione delle coordinate bancarie almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per il versamento del Premio successivo.

Non è consentito per questo tipo di polizza effettuare pagamenti in contanti (banconote e monete metalliche).

---

### **Art. 2.4 FONDI A DISPOSIZIONE PER GLI INVESTIMENTI**

---

I Premi Versati dal Contraente nel corso del Contratto verranno investiti, al netto dei Costi di seguito indicati, nei Fondi Assicurativi Interni e nella Gestione Interna Separata che la Compagnia mette a disposizione per il presente Contratto, in base alle percentuali di investimento stabilite dal Contraente stesso. Alla data di redazione delle presenti Condizioni Generali di Assicurazione, le possibilità di investimento riguardano:

5 Fondi Assicurativi Interni, come meglio descritto al successivo paragrafo "FONDI ASSICURATIVI INTERNI DISPONIBILI";

un patrimonio a Gestione Interna Separata denominato "GESTIRIV", come meglio descritto al successivo paragrafo "GESTIONE INTERNA SEPARATA GESTIRIV".

### **Fondi Assicurativi Interni disponibili**

Il Contraente ha la possibilità di allocare i Premi Versati, nel rispetto dei limiti di cui al precedente articolo 2.3, in funzione del proprio profilo di rischio - rendimento - orizzonte temporale, nei 5 Fondi Assicurativi Interni che la Compagnia mette a disposizione per i sottoscrittori del presente Contratto, di seguito elencati:

- DM Global Small CAP;
- DM Global Equity;
- DM Emerging Equity;

## CONDIZIONI

---

- DM Global Income\*;
- DM Volcap 3%.\*

**\*Il Contraente potrà scegliere di allocare il Premio (Ricorrente o Integrativo), in accordo con il proprio profilo di rischio, nei Fondi Assicurativi Interni DM Global Income e DM Volcap 3% trascorsi 5 anni dalla data di decorrenza del contratto.**

I Fondi Assicurativi Interni, gestiti secondo uno specifico Regolamento di seguito riportato e disponibile anche sul sito [www.axa.it](http://www.axa.it), investono gli attivi in OICR organizzati in forma di Fondi Comuni di Investimento e SICAV, che soddisfano le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE così come successivamente modificata ed integrata, ovvero autorizzati secondo il D.Lgs.58 del 24/02/1998 (Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria).

In particolare, i predetti Fondi Assicurativi Interni attuano una politica di investimento in OICR di tipo "multimanager", in quanto vengono selezionati più fondi/comparti di diverse Società di Gestione del Risparmio e SICAV, al fine di ottimizzare ed aumentare la performance degli stessi. Il Valore Unitario delle Quote di ogni Fondo viene determinato settimanalmente e precisamente ogni Giovedì, dividendo il patrimonio netto per il rispettivo numero di Quote in circolazione il medesimo giorno, entrambi relativi al giorno di riferimento.

Nel caso di Borse Valori chiuse o qualora sopravvengono eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati tali da comportare la sospensione, eliminazione o mancata rilevazione del valore di mercato delle attività sottostanti il Fondo Assicurativo Interno, la quotazione viene effettuata sugli ultimi valori disponibili. Per "Evento di Turbativa dei Mercati" si intende, l'esistenza di una sospensione o limitazione alle contrattazioni sul corrispondente Mercato Borsistico di Riferimento. Per completezza, resta inteso che una limitazione all'orario normale di contrattazione annunciata dal Mercato Borsistico di Riferimento, non costituirà un Evento di Turbativa dei Mercati, al contrario, una limitazione alle contrattazioni dovuta ad una fluttuazione dei prezzi che eccede i livelli permessi dalle autorità competenti costituirà un Evento di Turbativa dei Mercati. Infine, le eventuali disponibilità liquide, sono determinate in base al loro valore nominale.

Il Valore Unitario delle Quote viene pubblicato sul sito [www.axa.it](http://www.axa.it), al netto di qualsiasi onere previsto e riportato al successivo articolo 2.7 al paragrafo "COSTI GRAVANTI SUI FONDI ASSICURATIVI INTERNI".

Il rendiconto annuale della gestione di ogni Fondo Assicurativo Interno sarà sottoposto al giudizio della Società di Revisione Contabile

### **Gestione Interna Separata "GESTIRIV"**

Il Contraente ha la facoltà di destinare i Premi Versati, nel rispetto dei limiti di cui al precedente articolo 2.3, in una specifica gestione patrimoniale denominata "GESTIRIV", separata dalle altre attività della Compagnia e disciplinata da apposito Regolamento di seguito riportato e disponibile anche sul sito [www.axa.it](http://www.axa.it).

Il risultato di tale Gestione Interna Separata è certificato annualmente dalla Società di Revisione Contabile, che ne attesta la corretta determinazione. Detto risultato viene annualmente attribuito al Capitale Assicurato investito nella Gestione Interna Separata - a titolo di partecipazione agli utili sotto forma di rivalutazione delle prestazioni - al netto di un'aliquota dedotta dal rendimento lordo della Gestione Interna Separata e trattenuta dalla Compagnia, come meglio indicato al successivo articolo 2.7 al paragrafo "COSTI GRAVANTI SULLA GESTIONE SEPARATA".

Il beneficio finanziario così attribuito determina la progressiva maggiorazione del Capitale Assicurato investito nella Gestione Interna Separata.

Sulla parte di Premio investito nella Gestione Interna Separata "GESTIRIV" è previsto il riconoscimento di un tasso di interesse minimo garantito pari allo 0,00%. La rivalutazione non potrà essere, in nessun caso, di importo negativo.

---

### **Art. 2.5 PRESTAZIONI IN FORMA DI CAPITALE**

---

Le prestazioni a carico della Compagnia consistono, alternativamente:

## CONDIZIONI

---

- in una prestazione in caso di vita dell'Assicurato, ottenibile mediante richiesta di Riscatto Totale del Contratto, come specificato al successivo paragrafo "PRESTAZIONI CASO VITA".
- in una prestazione in caso di decesso dell'Assicurato, come specificato al successivo paragrafo "PRESTAZIONE CASO MORTE";

**Ai sensi del Regolamento Isvap n. 38 del 3 giugno 2011, la movimentazione di importi in entrata e in uscita dalla gestione Separata GESTIRIV è soggetta a specifici limiti deliberati dall'Organo Amministrativo della Compagnia in funzione della dimensione della gestione stessa. Tali limiti sono riferiti a movimentazioni attuate mediante contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2012 da un unico contraente o da più contraenti collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi. In caso di superamento dei predetti limiti le condizioni applicabili verranno regolate con apposita appendice di contratto.**

### **Prestazioni Caso Vita**

#### **Prestazione in caso di Riscatto Totale**

Tale prestazione, a carico della Compagnia, si ottiene mediante la richiesta di Riscatto Totale del Contratto da parte del Contraente, come meglio indicato al successivo articolo 2.9 "RISCATTO TOTALE".

L'ammontare della prestazione è pari al Capitale Assicurato investito nella Gestione Interna Separata e rivalutato alla Data di Disinvestimento e al Controvalore, alla stessa data, del numero totale delle Quote dei Fondi Assicurativi Interni attribuite al Contratto (Riserve Matematiche) al netto del Costo di Riscatto, ove previsto, indicato al successivo articolo 2.9 "RISCATTO TOTALE", maggiorato come da condizioni contrattuali.

La Data di Disinvestimento coinciderà con il primo Giovedì successivo alla data di ricevimento, da parte della Compagnia, della richiesta di Riscatto Totale corredata dalla relativa documentazione elencata nel Modulo di Richiesta di Liquidazione di cui un fac-simile è disponibile presso l'Intermediario. Nel caso in cui tale richiesta arrivi alla Compagnia di Giovedì, il disinvestimento verrà effettuato il Giovedì successivo.

Il Riscatto Totale potrà essere esercitato in qualsiasi momento.

Il Riscatto Totale comporta la risoluzione del Contratto e sul capitale liquidato verranno applicate le imposte previste dalla Legge.

**Relativamente alle somme investite nei Fondi Assicurativi Interni, il Contratto non prevede alcun valore minimo garantito dalla Compagnia. Pertanto la prestazione in caso di Riscatto Totale potrebbe risultare inferiore ai Premi Versati.**

#### **Bonus al 10° anno**

Il presente Contratto prevede l'erogazione di un Bonus alla decima ricorrenza anniversaria del Contratto

Tale Bonus è pari al 15% del Premio Ricorrente iniziale, eventualmente ridotto in funzione dei premi versati fino al 10° anno.

I versamenti integrativi non concorrono alla determinazione del Bonus.

Il Bonus sarà riconosciuto direttamente al Contraente, al netto delle imposte previste per Legge.

Risulta chiaro che tale Bonus non verrà riconosciuto nei seguenti casi:

- in caso di Riscatto Totale del Contratto;
- in caso di decesso dell'Assicurato;

Nell'ambito di specifiche campagne commerciali promosse dalla Compagnia e/o al verificarsi di condizioni particolari ed eccezionali che potrebbero riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sia il Contraente e la relativa situazione assicurativa, sia l'ammontare del premio pagato e i prodotti sottoscritti, l'Impresa di Assicurazione si riserva la facoltà di applicare sconti e/o agevolazioni sui costi dello specifico contratto, evidenziandone l'entità nel medesimo. L'Impresa di Assicurazione si riserva inoltre di determinare sconti e/o agevolazioni applicabili in linea generale ai Contraenti, stabilendone le condizioni oggettive e soggettive.

# CONDIZIONI

## Prestazioni Caso Morte

### Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato

In caso di decesso dell'Assicurato la Compagnia corrisponde ai Beneficiari il Capitale Caso Morte, determinato come segue:

- A. il Capitale Caso Morte riferito ai Fondi Assicurativi Interni è pari al Controvalore del numero complessivo delle Quote, vale a dire al prodotto del Valore Unitario delle stesse alla Data di Disinvestimento per il numero delle Quote possedute alla medesima data, aumentato di un importo percentuale applicato allo stesso controvalore a seconda dell'età dell'Assicurato alla data del decesso, come riportato nella tabella che segue:

Età dell'Assicurato	Percentuale aumento
Da 18 a 65 anni	1,00%
Da 66 a 75 anni	0,50%
Oltre 75 anni	0,10%

**Si precisa che con riferimento al Capitale Caso Morte riferito al Fondo Assicurativo Interno la Compagnia non presta alcuna garanzia di rendimento minimo o di conservazione del capitale. Pertanto il controvalore della prestazione della Compagnia potrebbe essere inferiore all'importo dei Premi Versati.**

La maggiorazione del Controvalore delle Quote del Fondo Assicurativo Interno in funzione dell'età dell'Assicurato al decesso non saranno applicate qualora il decesso dell'Assicurato avvenga:

- entro i primi 5 anni dalla data di Decorrenza del Contratto e sia dovuto alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o altra patologia ad essa collegata;
  - per dolo del Contraente e/o del Beneficiario;
  - per partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
  - per partecipazione dell'Assicurato ai fatti di guerra;
  - decesso avvenuto in uno qualunque dei paesi indicati come paesi a rischio e per i quali il Ministero degli Esteri ha sconsigliato di intraprendere viaggi a qualsiasi titolo. L'indicazione è rilevabile sul sito internet [www.viaggiareassicuri.it](http://www.viaggiareassicuri.it). Qualora l'indicazione fornita dal Ministero degli Esteri venga diramata mentre l'Assicurato si trova nel paese segnalato, la garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni dalla data della segnalazione;
  - per incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
  - suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dall'eventuale riattivazione dell'assicurazione.
  - malattie/infortuni conseguenti all'uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni, sostanze psicotrope.
- B. il Capitale Caso Morte riferito alla Gestione Interna Separata, è pari al Capitale Assicurato investito nella Gestione Interna Separata rivalutato fino al momento del decesso, vale a dire alla somma dei Premi Investiti in tale gestione e rivalutati fino alla Data di Disinvestimento.
- C. Il capitale assicurato indicato in polizza con riferimento alla Garanzia Complementare (previsto per la sola tariffa 0900) come specificato nella tabella sotto riportata in funzione della fascia di età in cui ricade l'Assicurato:

Fascia età	Premio Unico	Capitale Assicurato relativo alla Garanzia Complementare Caso Morte
Da 18 a 39 anni	210,00 euro	15.000,00 euro
Da 40 a 49 anni	480,00 euro	15.000,00 euro
Da 50 a 59 anni	1.223,00 euro	15.000,00 euro
Da 60 a 65 anni	1.245,00 euro	7.500,00 euro

## CONDIZIONI

---

Nel caso in cui il decesso sia causato da infortunio, la Compagnia liquiderà agli aventi diritto un importo pari al doppio del Capitale Assicurato relativo alla garanzia complementare caso morte. In caso di decesso causato da infortunio conseguente ad incidente stradale, la Compagnia liquiderà agli aventi diritto un importo pari al triplo del Capitale Assicurato.

Al pagamento del Capitale, il Contratto sarà definitivamente risolto.

---

### Art. 2.6 RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE

---

#### **Rivalutazione annuale del capitale (relativa solo alla parte di premio investita nella Gestione Interna Separata "GESTIRIV")**

La Compagnia riconoscerà, ad ogni anniversario della data di Decorrenza del Contratto, una rivalutazione delle prestazioni assicurate. A tal fine la Compagnia gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento della Gestione Interna Separata "GESTIRIV", di seguito riportato e disponibile anche sul sito [www.axa.it](http://www.axa.it), attività di importo non inferiore alla Riserva Matematica. Il capitale assicurato verrà rivalutato nella misura e secondo le seguenti modalità:

#### **A) Misura della rivalutazione**

La Compagnia determina il rendimento annuo da attribuire al Contratto, sottraendo in misura fissa dal rendimento lordo della Gestione Interna Separata "GESTIRIV" - relativo al periodo di dodici mesi che precede il terzo mese antecedente la ricorrenza anniversaria - un'aliquota così come definito all'art. 2.7 delle Condizioni di Assicurazione. Per rendimento della Gestione relativo al periodo suddetto, si intende il rendimento calcolato al termine di ciascun mese di calendario rapportando il rendimento finanziario della Gestione di quel periodo al valore medio della Gestione nello stesso periodo.

Il risultato finanziario ed il valore medio sono definiti nel Regolamento della Gestione Separata "GESTIRIV", con riferimento al periodo considerato. La misura annua di rivalutazione è uguale al rendimento così attribuito.

Qualora il rendimento lordo della Gestione Interna Separata "GESTIRIV" fosse superiore al 6,00%, il valore trattenuto dalla Compagnia e definito all'articolo 2.7 sarà incrementato dello 0,20% annuo per ogni punto percentuale di rendimento lordo pari o superiore al 6,00%.

#### **B) Rivalutazione del capitale e modalità di attribuzione**

Ad ogni anniversario della data di decorrenza, il capitale viene rivalutato mediante aumento, a totale carico della Compagnia, della Riserva Matematica costituitasi a tale epoca. Tale aumento viene determinato secondo la misura di rivalutazione fissata a norma del predetto punto A). Il beneficio finanziario così attribuito determina la progressiva maggiorazione del capitale (consolidamento annuale).

#### **C) Rendimento garantito**

Sulla parte di Premio investito nella Gestione Interna Separata "GESTIRIV" è previsto il riconoscimento di un tasso di interesse minimo garantito pari allo 0,00%. La rivalutazione non potrà essere, in nessun caso, di importo negativo.

---

### Art. 2.7 COSTI

---

#### **Costi gravanti direttamente sul Contraente**

- Costi gravanti sui Premi componente risparmio

I Premi Versati, in forma di Premio Unico Ricorrente sono investiti nella Gestione Interna Separata e nei Fondi Assicurativi Interni al netto di un Costo, in percentuale del Premio stesso, come segue:

Tipologia Premio	Costo (%) applicato nel corso della prima annualità	Costo (%) applicato nel corso delle annualità successive
Premio Unico Ricorrente	30%	5%

## CONDIZIONI

---

- Costi gravanti sui Premi componente protezione (unicamente per la tariffa 0900)

Sul premio unico corrisposto a fronte della copertura caso morte prevista dalla tariffa 0900 sarà applicato un costo pari al 25% del premio medesimo.

- Versamenti Integrativi

Sui Versamenti Integrativi verrà applicato un Costo in percentuale pari al 5%. Pertanto l'importo del Versamento Integrativo, al netto del Costo sopra indicato, verrà investito secondo L'allocazione prescelta alla sottoscrizione della Polizza o con la ripartizione risultante dopo lo Switch qualora effettuato.

- Costi per Riscatto Totale e Switch

In caso di Riscatto Totale, possibile in qualsiasi momento, la Compagnia corrisponderà al Contraente il Valore di Riscatto al netto di un Costo variabile in funzione degli anni trascorsi dalla Data di Decorrenza del Contratto come di seguito definito:

Anno di richiesta del Riscatto Totale	Costi di Riscatto
Entro il 5° anno	6,00%
Dal 6° al 10° anno	3,00%
Oltre il 10° anno	50 Euro

Il Valore di Riscatto si ottiene sommando il Capitale Investito e rivalutato nella Gestione Interna Separata ed il controvalore delle Quote dei Fondi Assicurativi Interni alla Data di Disinvestimento, ossia il primo Giovedì successivo al ricevimento da parte della Compagnia della richiesta di Riscatto Totale corredata della relativa documentazione, al netto di un Costo di Riscatto determinata in funzione degli anni trascorsi dalla Data di Decorrenza del Contratto. Nel caso in cui tale richiesta arrivi alla Compagnia di Giovedì, il disinvestimento verrà effettuato il Giovedì successivo.

Nel caso, invece, di trasferimento del controvalore delle Quote possedute da un Fondo Assicurativo Interno ad un altro Fondo Assicurativo Interno o nella Gestione Interna Separata (Switch), il Contraente non subirà alcun Costo. L'unica limitazione che viene applicata in questo caso, risulta essere quella del numero massimo di Switch consentiti annualmente (pari a 3) e dei limiti nella ripartizione dell'investimento come indicato all'articolo 2.8 delle Condizioni di Assicurazione.

**Il Contraente potrà effettuare l'operazione di Switch nei Fondi DM Global Income e DM Volcap 3%, trascorsi 5 anni dalla data di decorrenza del Contratto.**

### **Costi gravanti sulla Gestione Interna Separata**

Dal rendimento annuale della Gestione Interna Separata la Compagnia tratterrà un'aliquota fissa in percentuale pari all'1,50%.

Qualora il rendimento lordo della Gestione Interna Separata fosse superiore al 6,00%, il valore trattenuto dalla Compagnia sarà incrementato dello 0,20% annuo per ogni punto percentuale di rendimento lordo eccedente il 6,00%.

### **Costi gravanti sui Fondi Assicurativi Interni**

Sui Fondi Assicurativi Interni gravano i seguenti Costi:

- **Commissione di Gestione annuale** che remunera la Compagnia per il suo servizio di asset allocation e amministrazione dei contratti, calcolata settimanalmente sul patrimonio netto di ciascun Fondo, (nella misura di 1/52) e incide sul Valore Unitario della Quota, nella misura quantificata nella tabella sotto riportata:

## CONDIZIONI

---

Fondo Assicurativo Interno	Commissione di Gestione Annuale
DM GLOBAL SMALL CAP	2,30%
DM GLOBAL EQUITY	2,30%
DM EMERGING EQUITY	2,30%
DM GLOBAL INCOME	1,85%
DM VOLCAP 3%	1,85%

- **Oneri** inerenti all'**acquisizione** ed alla **dismissione delle attività di ogni Fondo** ed ulteriori oneri di diretta pertinenza;
- **Spese di amministrazione e custodia** delle attività di ogni singolo Fondo, spese di pubblicazione del valore delle Quote, nonché quelle sostenute per l'attività svolta dalla Società di Revisione in relazione al giudizio sul Rendiconto annuale di ogni singolo Fondo;
- Commissioni gravanti sui fondi/comparti sottostanti al Fondo Assicurativo Interno:
  - **commissioni per la gestione finanziaria**, il cui Costo annuo varia da un **minimo** dello **0,20%** ad un **massimo** del **2,50%**. Qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente, il costo massimo previsto nel Regolamento potrà essere rivisto, previa comunicazione al Contraente dell'avvenuta variazione e concedendo allo stesso il Riscatto senza costi;
  - le **eventuali commissioni di Overperformance** applicate e percepite dalle società di gestione dei fondi/comparti.
  - non sono previste spese e diritti relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR sottostanti.

### Misure e modalità di eventuali sconti

Nell'ambito di specifiche campagne commerciali promosse dalla Compagnia e/o al verificarsi di condizioni particolari ed eccezionali che potrebbero riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sia il Contraente e la relativa situazione assicurativa, sia l'ammontare del premio pagato e i prodotti sottoscritti, l'Impresa di Assicurazione si riserva la facoltà di applicare sconti e/o agevolazioni sui costi dello specifico contratto, evidenziandone l'entità nel medesimo. L'Impresa di Assicurazione si riserva inoltre di determinare sconti e/o agevolazioni applicabili in linea generale ai Contraenti, stabilendone le condizioni oggettive e soggettive.

---

### Art. 2.8 SWITCH

---

Trascorsi due mesi dalla data di Decorrenza del Contratto, il Contraente - senza alcun onere economico a suo carico - potrà variare la composizione degli investimenti effettuati, riallocando totalmente o parzialmente gli stessi tra la Gestione Interna Separata ed i Fondi Assicurativi Interni, sempre secondo i limiti prefissati dalle modalità di investimento dei premi. Il numero massimo di richieste di Switch è di tre all'anno. In ogni caso, le possibilità di Switch non utilizzate nel corso di un anno non sono cumulabili con quelle degli anni successivi.

La richiesta del Contraente dovrà essere effettuata mediante la compilazione del modulo di cui un fac-simile è disponibile presso la sede dell'Intermediario.

L'operazione di Switch sarà eseguita il primo Giovedì successivo al ricevimento da parte della Compagnia del relativo modulo. Qualora l'informazione arrivi alla Compagnia di Giovedì, l'operazione di Switch verrà effettuata il Giovedì della settimana successiva.

In ogni caso, al termine dell'operazione di Switch, su ciascun Fondo sottoscritto, non potrà rimanere un importo inferiore a 300,00 Euro.

A seguito dell'avvenuta operazione, la Compagnia invierà al Contraente una lettera di conferma nella quale fornirà le informazioni riguardanti la nuova composizione degli investimenti e, relativamente ai Fondi Assicurativi Interni, il nuovo numero delle Quote possedute ed il loro Valore Unitario riferito al giorno in cui è stata effettuata l'operazione.

Si precisa che l'operazione di Switch opera sui premi pregressi e non sui premi di annualità future.

## CONDIZIONI

---

E' facoltà del Contraente richiedere massimo una volta all'anno, e precisamente ad ogni ricorrenza annuale della polizza con il preavviso di tre mesi, di variare il profilo di investimento per i premi di annualità successive.

**Il Contraente potrà effettuare l'operazione di Switch nei fondi DM Global Income e DM Volcap 3%, trascorsi 5 anni dalla data di decorrenza del Contratto.**

---

### Art. 2.9 RISCATTO TOTALE

---

Nel caso di richiesta di Riscatto Totale, il Contraente potrà subire una riduzione della prestazione dovuta dalla Compagnia ai sensi del Contratto.

Il Valore di Riscatto si ottiene sommando il Capitale Investito e rivalutato nella Gestione Interna Separata ed il controvalore delle Quote dei Fondi Assicurativi Interni alla Data di Disinvestimento, ossia il primo Giovedì successivo al ricevimento da parte della Compagnia della richiesta di Riscatto Totale corredata della relativa documentazione, al netto di un Costo di Riscatto determinato in funzione degli anni trascorsi dalla Data di Decorrenza del Contratto e del numero di annualità corrisposte rispetto a quelle pattuite all'atto della sottoscrizione del Contratto. Nel caso in cui tale richiesta arrivi alla Compagnia di Giovedì, il disinvestimento verrà effettuato il Giovedì successivo.

Si precisa che non sarà applicato alcun costo, nel caso in cui la Percentuale di Riscatto calcolata come segue, abbia valore negativo.

Anno di richiesta del Riscatto Totale	Costo di Riscatto
Entro il 5° anno	6,00%
Dal 6° al 10° anno	3,00%
Oltre il 10° anno	50 Euro

Si precisa che il Costo di Riscatto pari a 50 Euro previsto a partire dal 10° anno verrà interamente applicato al Controvalore delle Quote dei Fondi Assicurativi Interni possedute alla data del Disinvestimento. In particolare verrà prelevato un numero di Quote il cui controvalore coincide con il costo applicato.

Con il Riscatto Totale il Contratto si estingue. Per esercitare il Riscatto Totale, il Contraente dovrà effettuare la richiesta scritta corredata dalla relativa documentazione. La Compagnia corrisponderà al Contraente il valore di Riscatto Totale al netto delle imposte previste per Legge. In ogni caso, il Contraente potrà richiedere informazioni relative al valore di Riscatto Totale all'Intermediario, il quale si impegna a fornire tale informazione nel più breve tempo possibile e comunque non oltre dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

Per qualsiasi informazione relativa al calcolo del valore di Riscatto Totale, il Contraente potrà rivolgersi, in ogni caso, anche alla Compagnia, inviando una comunicazione contenente gli estremi della Polizza (rif. Ufficio "BENEFITS & SURRENDERS, LIFE SERVICES OPTIMIZATION", Corso Como, 17 - 20154 Milano -MI-).

La Compagnia mette a disposizione presso l'Intermediario un fac-simile del Modulo di Richiesta di Liquidazione.

**È necessario tener presente, inoltre, che il Riscatto Totale del Contratto potrebbe comportare una diminuzione dei risultati economici e che le prestazioni della Compagnia potrebbero risultare inferiori ai Premi Versati, sia per effetto, nel corso della Durata del Contratto, del deprezzamento del Valore Unitario delle Quote dei Fondi Assicurativi Interni prescelti, sia per l'applicazione dei Costi previsti.**

**In caso di Riscatto Totale richiesto in seguito al riconoscimento dello stato di Invalidità Totale e Permanente, i suddetti costi non verranno applicati.**

# CONDIZIONI

---

---

## Art. 2.10 COMUNICAZIONE PERIODICA

---

Entro i novanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, la Compagnia invierà al Contraente un Documento Unico di Rendicontazione Annuale della posizione assicurativa.

Inoltre al Contraente verrà tempestivamente inviata dalla Compagnia l'informativa su eventuali variazioni intervenute, rispetto alle informazioni contenute nelle presenti Condizioni di Assicurazione, che possono avere rilevanza per il Contratto.

Infine la Compagnia si impegna a dare comunicazione per iscritto al Contraente qualora nel corso di Contratto il controvalore delle Quote complessivamente detenute si sia ridotto di oltre il 30% rispetto all'ammontare complessivo dei Premi Investiti e a comunicare ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%. Tali comunicazioni saranno effettuate entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui si è verificato l'evento.

---

## Art. 2.11 PRESTITI

---

Il Contratto non permette l'erogazione di prestiti in dipendenza dello stesso.

---

## Art. 2.12 TITOLARITÀ DEI FONDI ASSICURATIVI INTERNI

---

Fermo restando che i Premi Investiti sono convertiti in numero di Quote dei Fondi Assicurativi Interni, qualora sottoscritti, resta inteso che la titolarità degli stessi rimane di proprietà della Compagnia.

\*\*\*\*\*

**Le disposizioni di post vendita come versamento integrativo, switch tra Fondi e tra Gestione Separata e Fondi e riscatto totale sono eseguite in ordine cronologico di presentazione, in esito al compimento di quella precedente.**

**SEZIONE III – CONDIZIONI CASO MORTE**

---

**Art. 3.1 OGGETTO DELLA GARANZIA**

---

La Garanzia Complementare è abbinata in automatico alla tariffa 0900 “Progetto Investimento Plus Tariffa TCM”.

La garanzia sottoscritta prevede la liquidazione del Capitale Assicurato, indicato sul documento di polizza, immediatamente in caso di decesso dell’Assicurato.

Il Capitale Assicurato è prestabilito e variabile a seconda della fascia di età in cui ricade l’Assicurato, così come descritto in tabella:

<b>Fascia età</b>	<b>Premio Unico</b>	<b>Capitale Assicurato relativo alla garanzia complementare caso morte</b>
Da 18 a 39 anni	210,00 euro	15.000,00 euro
Da 40 a 49 anni	480,00 euro	15.000,00 euro
Da 50 a 59 anni	1.223,00 euro	15.000,00 euro
Da 60 a 65 anni	1.245,00 euro	7.500,00 euro

Al pagamento della prestazione prevista dalla Garanzia Complementare, il Contratto si intenderà risolto.

Nel caso in cui il decesso sia causato da infortunio, la Compagnia liquiderà agli aventi diritto un importo pari al doppio del Capitale Assicurato. In caso di decesso causato da infortunio conseguente ad incidente stradale, la Compagnia liquiderà agli aventi diritto un importo pari al triplo del Capitale Assicurato. Per infortunio si intende l’evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte. Per infortunio causato da incidente stradale si intende quello causato da veicoli e/o mezzi meccanici in circolazione - esclusi quelli ferroviari - che avvenga su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate.

---

**Art. 3.2 PREMIO**

---

Il Contraente, al momento della sottoscrizione del Contratto (esclusivamente per la tariffa 0900), dovrà corrispondere un Premio Unico, la cui entità è stabilita in funzione dell’età dell’Assicurato come da tabella riportata al precedente art. 3.1 delle presenti Condizioni.

---

**Art. 3.3 LIMITI DI ETA’**

---

Tale garanzia non potrà essere concessa e quindi il contratto non potrà essere sottoscritto, qualora l’Assicurato abbia superato il 65° anno di età, analogamente ai limiti del contratto.

L’età assicurativa è determinata considerando la differenza tra la data di Decorrenza del Contratto e la data di nascita dell’Assicurato. Il periodo superiore al semestre viene considerato come anno interamente compiuto.

---

**Art. 3.4 DURATA DELLA GARANZIA**

---

Al termine del decimo anno di durata, ed in caso di vita dell’assicurato, la presente Garanzia Complementare si estinguerà e nulla sarà più dovuto dalla Compagnia.

In caso di riscatto totale del contratto verrà liquidato il 70% della parte di premio relativa alla copertura complementare per il rischio non verificatosi tra la data di riscatto e la scadenza del contratto.

---

**Art. 3.5 ESCLUSIONI**

---

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali, fatti salvi gli effetti sul Contratto previsti dall’art. 1926 codice civile in ordine alle circostanze che possano aggravare il rischio o comportarne la sua esclusione e ferme restando le seguenti esclusioni:

## CONDIZIONI

---

- per dolo del Contraente e/o del Beneficiario;
- per partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- per partecipazione dell'Assicurato ai fatti di guerra;
- per partecipazione attiva dell'Assicurato a tumulti popolari, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, colpi di Stato;
- per decesso avvenuto in uno qualunque dei paesi indicati come paesi a rischio e per i quali il Ministero degli Esteri ha sconsigliato di intraprendere viaggi a qualsiasi titolo. L'indicazione è rilevabile sul sito internet [www.viaggiasesicuri.it](http://www.viaggiasesicuri.it). Qualora l'indicazione fornita dal Ministero degli Esteri venga diramata mentre l'Assicurato si trova nel paese segnalato, la garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni dalla data della segnalazione;
- per incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo;
- per guida di veicoli e natanti a motore per i quali l'Assicurato non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- per suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dall'eventuale riattivazione dell'assicurazione;
- per alcoolismo, uso non terapeutico di psicofarmaci e stupefacenti o abuso di farmaci;
- per trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo naturali o provocati - ed accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.).

### **La garanzia non comprende inoltre gli infortuni derivanti da:**

- a) incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- b) guida di qualsiasi veicolo, natante od imbarcazione, se l'Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- c) uso di qualsiasi veicolo, natante od imbarcazione, se la persona alla guida non è abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- d) pratica delle seguenti attività sportive: alpinismo con scalata di rocce ed accesso ai ghiacciai, pugilato, lotta nelle varie forme, atletica pesante, salti dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, sport aerei in genere, paracadutismo;
- e) pratica di sport estremi quali: arrampicata, scalata di roccia o di ghiaccio, sci estremo, base jumping, bungee jumping, rafting, canyoning, climbing, helisnow, jet ski, kite surf, torrentismo, snow rafting, skeleton, slittino, bobsleigh, motoslitte e similari;
- f) pratica di qualsiasi altra attività sportiva salvo che la stessa sia fatta a puro carattere dilettantistico o ricreativo;
- g) partecipazione a competizioni ed allenamenti comportanti l'uso di qualsiasi veicolo, natante od imbarcazione a motore, salvo si tratti di gare di regolarità pura;
- h) abuso di alcoolici e psicofarmaci o uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;
- i) azioni delittuose dell'Assicurato o suicidio;
- j) movimenti tellurici, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;
- k) guerra o insurrezione, atti di terrorismo ed attentati;
- l) trasmutazione del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- m) le conseguenze dell'infortunio che si concretizzano nella sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o le infezioni da HIV.

### **Sono inoltre escluse:**

- n) le conseguenze di interventi chirurgici, accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio.

In nessun caso gli assicuratori / i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente

## CONDIZIONI

---

contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni ai sensi di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America, ove applicabili in Italia.

---

### **Art. 3.6 ESTENSIONI DELLA GARANZIA CASO MORTE DA INFORTUNIO**

---

Sono compresi in garanzia:

- l'asfissia causata da fuga di gas o vapore;
- le conseguenze di ingestione o assorbimento di sostanze (compresi l'avvelenamento e le lesioni da contatto con sostanze corrosive);
- l'annegamento, l'assideramento o congelamento, la folgorazione, i colpi di sole e di calore e le altre influenze termiche ed atmosferiche;
- le alterazioni patologiche conseguenti a morsi di animali e punture di insetti, escluse la malaria e le malattie tropicali;
- le lesioni da sforzo e le ernie addominali traumatiche, esclusi qualsiasi tipo di altra ernia e gli infarti miocardici;
- gli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza;
- gli infortuni derivanti da tumulti popolari a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.

---

### **Art. 3.7 MODALITA' ASSUNTIVE**

---

**Questa assicurazione richiede la valutazione preventiva delle condizioni di salute dell'Assicurando mediante sottoscrizione della Dichiarazione di Buono Stato di salute.**

---

### **Art. 3.8 DENUNCIA DEL DECESSO**

---

Qualora avvenga il decesso dell'Assicurato, i Beneficiari, il Contraente o gli aventi diritto devono farne denuncia per iscritto alla Compagnia, anche attraverso l'Agenzia a cui è assegnato il Contratto, allegando i seguenti documenti:

- certificato di morte;
- informativa e consenso privacy;
- documento di designazione che può essere, ad esempio una lettera o un testamento, ove non già in possesso della Compagnia;
- in presenza di testamento, copia autentica o estratto autentico dell'atto di ultima volontà;
- qualora non sia disponibile la scheda testamentaria, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti, sotto la propria responsabilità, quali sono i beneficiari e che il Beneficiario ha espletato ogni tentativo e ha compiuto quanto in suo potere per accertare che il testamento presentato è l'unico o, nel caso di più testamenti, quale sia ritenuto valido, che non sono state mosse contestazioni avverso il testamento o i testamenti, che oltre ai beneficiari menzionati nella dichiarazione stessa non ve ne sono altri e che nel testamento non sono presenti revoche di beneficiari;
- in assenza di testamento, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti, sotto la propria responsabilità, che il Beneficiario ha espletato ogni tentativo e ha compiuto quanto in suo potere per accertare la non esistenza di disposizioni testamentarie nonché l'indicazione di tutte le persone nominate come beneficiari.

La comunicazione della nomina o revoca o modifica del Beneficiario, in qualunque forma effettuata, anche testamentaria, costituisce un atto unilaterale recettizio, che, come tale, non potrà essere opposto all'Assicuratore fino a che la nomina o revoca o modifica del Beneficiario non sia stata comunicata all'Assicuratore medesimo. In presenza di tale previsione contrattuale l'Assicuratore chiederà al Beneficiario di provare la propria identità, oltre alla certificazione del decesso dell'Assicurato.

- Decreto del Giudice Tutelare nel caso di Beneficiari di minore età o interdetti, con l'indicazione della persona designata alla riscossione;

## CONDIZIONI

---

- copia del Codice Fiscale e di un documento di riconoscimento in corso di validità dei Beneficiari;
- coordinate IBAN e intestazione del conto corrente dei Beneficiari;
- adeguata verifica per il censimento dei Beneficiari della prestazione (modello comunque reperibile presso l'Intermediario).

Inoltre, in caso di decesso per infortuni, le richieste di pagamento rivolte alla Compagnia debbono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che lo hanno determinato.

**Avvertenza: le richieste di pagamento incomplete o il mancato rilascio delle autorizzazioni possono comportare tempi di liquidazione più lunghi.**

La Compagnia, al solo fine di agevolare l'effettuazione della richiesta di pagamento e a titolo di servizio alla clientela, mette a disposizione presso l'Intermediario un fac-simile del Modulo di Richiesta Liquidazione completo delle informazioni che devono essere necessariamente fornite.

---

### **Art. 3.9 RINUNCIA ALL'AZIENDA DI RIVALSA**

---

Qualora l'infortunio subito dalla persona assicurata sia imputabile a responsabilità di terzi, la Società rinuncia ad avvalersi del diritto di surrogazione previsto dall'art. 1916 del Codice Civile.

---

### **Art. 3.10 CONTRATTI STIPULATI IN ASSENZA DI VISITA MEDICA**

---

Il presente contratto viene assunto senza visita medica e pertanto, a parziale deroga delle Condizioni di Assicurazione, rimane convenuto che, qualora il decesso dell'assicurato avvenga entro i primi sei mesi dal perfezionamento della polizza, la Compagnia, limitatamente alla presente Garanzia Complementare, corrisponderà in luogo del Capitale Assicurato, una somma pari all'ammontare del Premio Unico versato al netto dei costi.

La Compagnia non applicherà entro i primi sei mesi dal perfezionamento del contratto la limitazione sopra indicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari all'intero capitale assicurato per la Garanzia Complementare qualora il decesso sia conseguenza diretta:

- di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore della garanzia complementare: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi, ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccina generalizzata, encefalite post-vaccinica;
- di shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore della garanzia complementare;
- di infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza, intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.

---

### **Art. 3.11 CONTRATTI STIPULATI IN ASSENZA DEL TEST HIV**

---

Il presente contratto viene assunto senza il referto del test HIV e pertanto, a parziale deroga delle Condizioni di Assicurazione, rimane convenuto che qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi 5 anni dal perfezionamento contratto e sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia collegata, il Capitale assicurato relativo alla garanzia complementare non sarà corrisposto.

# REGOLAMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

---

## Regolamento della Gestione Interna Separata

**Art. 1** - Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Compagnia, che viene contraddistinta con il nome "GESTIRIV".

**Art. 2** - La valuta di denominazione della Gestione Separata "GESTIRIV" è l'Euro.

**Art. 3** - La definizione delle politiche di investimento della Gestione Separata compete alla Compagnia che ne dà attuazione attraverso una gestione professionale degli attivi, definendo strategie di investimento che perseguono l'ottimizzazione del profilo di rischio-rendimento del portafoglio, attraverso l'analisi della struttura del passivo, considerate anche le garanzie offerte dai contratti collegati alla Gestione Separata stessa. Nella selezione degli attivi viene perseguito il principio di adeguata diversificazione degli investimenti, nel rispetto dei limiti strategici in termini di composizione e rischiosità del portafoglio, al fine di garantire la sicurezza, la redditività e la liquidità degli investimenti, coerentemente con le disposizioni in materia di copertura delle riserve tecniche dettate dalla vigente normativa.

Di seguito sono descritte le tipologie di investimento maggiormente significative in cui possono essere investite le risorse della Gestione Separata:

- Titoli di debito ed altri valori assimilabili, inclusi i fondi OICR armonizzati che investono nel comparto obbligazionario e i monetari
- Titoli di capitale e altri valori assimilabili, inclusi i fondi OICR armonizzati che investono nel comparto azionario, gli ETF o altri strumenti equivalenti negoziati in un mercato regolamentato
- Comparto Immobiliare, ovvero investimenti in beni immobili ed in valori assimilabili
- Liquidità e altri strumenti monetari

Al fine di contenere l'esposizione ai rischi, in tutte le diverse configurazioni, la Compagnia ha definito alcuni limiti d'investimento relativi al portafoglio titoli come di seguito indicati.

L'esposizione complessiva nel comparto obbligazionario potrà raggiungere il 100% del totale del portafoglio, l'esposizione in titoli di tipo *corporate* è consentita fino ad un limite massimo del 70%.

Tali titoli dovranno avere prevalentemente un rating della categoria *investment grade*, secondo la scala di classificazione relativa ad investimenti medio e lungo termine; è comunque consentito l'investimento in titoli *below investment grade* fino ad un limite massimo del 5%.

Esiste inoltre un sistema di monitoraggio e di gestione del rischio di concentrazione per Gruppo emittente che, distinguendo tra tipologia di emittente e rating attribuito, prevede specifici limiti di concentrazione, definiti tempo per tempo dalla Compagnia per il complesso del proprio portafoglio investimenti.

La Compagnia potrà cogliere le opportunità di investimento anche nel comparto azionario fino ad un limite massimo del 20%, nonché nel comparto immobiliare fino ad un limite massimo del 10%.

E' prevista inoltre la possibilità di investire in strumenti alternativi entro il limite massimo del 5%.

Prestiti e Crediti, unitamente considerati, possono costituire attività della Gestione Separata in via residuale, entro il limite massimo del 10% della consistenza complessiva della gestione separata stessa.

La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati che, coerentemente con le caratteristiche della Gestione Separata e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente, potranno essere utilizzati con lo scopo di coprire il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio.

Con riferimento ai limiti in relazione ai rapporti con le controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP n. 25 del 28 maggio 2008, per assicurare la tutela dei contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse, la Compagnia ha definito un limite massimo del 30% di investimento in strumenti finanziari emessi o gestiti dalle controparti così come definite dall'art 5 del sopra menzionato Regolamento ISVAP.

**Art. 4** - Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per i contratti che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della Gestione Interna Separata. La gestione di quest'ultima è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con il Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011 e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

**Art. 5** - La Compagnia si riserva la facoltà di effettuare modifiche al presente regolamento derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per i Contraenti.

## **REGOLAMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA**

---

**Art. 6** - Sulla gestione separata gravano unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

**Art. 7** - Il rendimento della gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.

**Art. 8** - Il tasso medio di rendimento viene determinato e certificato in relazione all'esercizio annuale della Gestione Separata che decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre del medesimo anno.

Inoltre ogni mese viene determinato il tasso medio di rendimento della gestione separata realizzato nel periodo di osservazione costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti.

Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata "GESTIRIV", per l'esercizio relativo alla revisione contabile, è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione Interna Separata di competenza di quell'esercizio alla giacenza media delle attività della stessa.

Il tasso medio di rendimento realizzato in ciascun altro periodo si determina con le medesime modalità.

Il risultato finanziario è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione.

Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione separata.

Le plusvalenze e le minusvalenze sono prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività, per l'attività di verifica contabile ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Interna Separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova iscrizione è pari al prezzo di acquisto.

La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma delle giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, della giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e della giacenza media nel medesimo periodo di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.

**Art. 9** - La Gestione Interna Separata "GESTIRIV" è annualmente sottoposta a revisione contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo speciale previsto dalla legge, la quale attesta la rispondenza della gestione al presente regolamento.

**Art. 10** - Il presente Regolamento della Gestione Separata "GESTIRIV" è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

## Regolamento dei Fondi Assicurativi Interni

### **Art. 1 - Istituzione e denominazione dei Fondi Assicurativi Interni - operazioni di fusione- scissione**

AXA Assicurazioni S.p.A., di seguito denominata Compagnia, al fine di adempiere ai propri obblighi contrattualmente previsti, ha costituito un portafoglio di strumenti finanziari ripartiti e diversificati in Fondi Assicurativi Interni suddivisi in Quote.

Ogni Fondo Assicurativo Interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Compagnia, nonché da ogni altro fondo gestito dalla stessa.

I Fondi Assicurativi Interni sono denominati come segue:

- DM Global Small CAP;
- DM Global Equity;
- DM Emerging Equity;
- DM Global Income
- DM Volcap 3%.

La Compagnia, nell'interesse dei Contraenti e per esigenze di adeguatezza dimensionale del fondo o di efficienza gestionale, si riserva la facoltà di effettuare operazioni di fusione o scissione dei Fondi Interni collegati al presente contratto. L'operazione di fusione potrà avvenire tra Fondi Assicurativi Interni aventi caratteristiche simili. La Compagnia provvederà a determinare il valore per l'attribuzione delle quote del nuovo Fondo Interno e comunicherà al cliente i dettagli dell'operazione.

Tali operazioni verranno effettuate senza oneri o spese per i Contraenti con le modalità previste dagli artt. 34 e 35 del Reg. Isvap n. 14/08.

### **Art. 2 - Caratteristiche dei Fondi Assicurativi Interni e criteri degli investimenti**

I Fondi Assicurativi Interni costituiti sono ad accumulazione di proventi e pertanto l'incremento del valore delle Quote di ciascun Fondo non viene distribuito ma reinvestito nello stesso.

Tali Fondi Assicurativi Interni, investono gli attivi in OICR, organizzati in forma di Fondi Comuni di Investimento e SICAV, che soddisfano le condizioni richieste dalla Direttiva 2009/65/CE così come successivamente modificata ed integrata, ovvero autorizzati secondo il D.Lgs. 58 del 24/02/1998 (Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria).

### **Art. 3 – Gestione dei Fondi Assicurativi interni**

La gestione di uno o più Fondi Assicurativi interni potrà, senza aggravio di costi per l'Assicurato, essere delegata ad uno o più intermediari abilitati alla prestazione del servizio di gestione patrimoni, anche del medesimo gruppo di appartenenza della Compagnia.

L'intermediario all'uopo delegato curerà la gestione nel rispetto del Regolamento e dei criteri di allocazione del patrimonio predefiniti dalla Compagnia.

La Compagnia, anche in caso di delega, risulta esclusivamente responsabile nei confronti dei soggetti assicurati in relazione all'attività di gestione dei Fondi Assicurativi Interni.

### **Art. 4 - Descrizione dei Fondi Assicurativi Interni ed obiettivi d'investimento**

I Fondi Assicurativi Interni predisposti per il presente Contratto, attuano una politica di investimento in OICR di tipo "multimanager": operano cioè selezionando più fondi/comparti di diverse Società di Gestione del Risparmio e SICAV, al fine di massimizzare la performance dei Fondi stessi rispetto al Benchmark di riferimento.

Qui di seguito vengono riportate le informazioni principali sulle caratteristiche di ciascun Fondo unitamente ad un richiamo sintetico sulla politica di investimento e sul livello di rischio che lo stesso presenta:

## DM Global Small CAP

**Finalità:** Si rivolge ad investitori che intendono beneficiare di una potenziale crescita del proprio capitale nel medio-lungo termine attraverso l'investimento in OICR orientati prevalentemente verso azioni di Società a bassa capitalizzazione a livello globale.

**Composizione:** Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo Assicurativo Interno, valorizzati ai valori correnti, sono investiti dalla Compagnia prevalentemente in una gamma ampiamente diversificata di OICR di tipo azionario, obbligazionario e monetario, che soddisfano le condizioni richieste dalla Direttiva 2009/65/CE così come successivamente modificata ed integrata, ovvero autorizzati secondo il D.Lgs. 58 del 24/02/1998 (Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria), rispettando i limiti di investimento sotto riportati:

<b>COMPARTO</b>	<b>MINIMO</b>	<b>MASSIMO</b>
Monetario	0%	30%
Obbligazionario	0%	30%
Azionario	70%	100%

Resta comunque ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Assicurativo Interno in disponibilità liquide fino ad un massimo del 20% del patrimonio stesso. Tale limite può essere superato per brevi periodi in relazione o a particolari situazioni di mercato o all'operatività del Fondo.

La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati che, coerentemente con le caratteristiche del Fondo Interno e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente, potranno essere utilizzati con lo scopo di coprire il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio.

La Compagnia non esclude la possibilità di investire in parti di OICR (quote di fondi comuni di investimento o Sicav) promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo AXA o in altri strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo.

**Benchmark:** il parametro di riferimento del Fondo (Benchmark) è costituito da:  
– 100% MSCI AC World Small Cap Net Return USD Index convertito in Euro, indice rappresentativo delle società a bassa capitalizzazione a livello globale.  
È intenzione della Compagnia attuare una politica di gestione attiva al fine di cogliere opportunità di mercato, con l'obiettivo di superare il benchmark nel medio-lungo termine.

**Profilo di rischio di investimento:** Il rischio di investimento è medio.

**Valuta di denominazione del Fondo Assicurativo Interno:** Euro.

## DM Global Equity

**Finalità:** Si rivolge ad investitori che intendono beneficiare di una potenziale crescita del proprio capitale nel medio-lungo termine attraverso l'investimento in OICR orientati verso titoli delle principali società a livello internazionale.

**Composizione:** Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo Assicurativo Interno, valorizzati ai valori correnti, sono investiti dalla Compagnia prevalentemente in una gamma ampiamente diversificata di OICR di tipo azionario, obbligazionario e monetario che soddisfano le condizioni richieste dalla Direttiva 2009/65/CE così come successivamente modificata ed integrata, ovvero autorizzati secondo il D.Lgs. 58 del 24/02/1998 (Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria), rispettando i limiti di investimento sotto riportati:

COMPARTO	MINIMO	MASSIMO
Monetario	0%	30%
Obbligazionario	0%	30%
Azionario	70%	100%

Resta comunque ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Assicurativo Interno in disponibilità liquide fino ad un massimo del 20% del patrimonio stesso. Tale limite può essere superato per brevi periodi in relazione o a particolari situazioni di mercato o all'operatività del Fondo.

La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati che, coerentemente con le caratteristiche del Fondo Interno e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente, potranno essere utilizzati con lo scopo di coprire il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio.

La Compagnia non esclude la possibilità di investire in parti di OICR (quote di fondi comuni di investimento o SICAV) promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo AXA o in altri strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo.

**Benchmark:** il parametro di riferimento del Fondo (Benchmark) è costituito da:  
– 100% MSCI World Net Return USD Index convertito in Euro  
È intenzione della Compagnia attuare una politica di gestione attiva al fine di cogliere opportunità di mercato, con l'obiettivo di superare il benchmark nel medio-lungo termine.

**Profilo di rischio di investimento:** Il rischio di investimento è medio.

**Valuta di denominazione del Fondo Assicurativo Interno:** Euro.

## DM Emerging Equity

**Finalità:** Si rivolge ad investitori che intendono beneficiare di una potenziale crescita del proprio capitale nel medio-lungo termine attraverso l'investimento a livello globale in OICR orientati verso titoli delle principali società dei Paesi Emergenti.

**Composizione:** gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo Assicurativo Interno, valorizzati ai valori correnti, sono investiti dalla Compagnia prevalentemente in una gamma ampiamente diversificata di OICR di tipo prevalentemente azionario e residualmente di tipo monetario ed obbligazionario che soddisfano le condizioni richieste dalla Direttiva 2009/65/UE (UCITS IV) così come successivamente modificata ed integrata, ovvero autorizzati secondo il D.Lgs. 58 del 24/02/1998 (Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria), rispettando i limiti di investimento sotto riportati:

COMPARTO	MINIMO	MASSIMO
Monetario	0%	30%
Obbligazionario	0%	30%
Azionario	70%	100%

Resta comunque ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Assicurativo Interno in disponibilità liquide fino ad un massimo del 20% del patrimonio stesso. Tale limite può essere superato per brevi periodi in relazione o a particolari situazioni di mercato o all'operatività del Fondo.

La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati che, coerentemente con le caratteristiche del Fondo Interno e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente, potranno essere utilizzati con lo scopo di coprire il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio.

La Compagnia non esclude la possibilità di investire in parti di OICR (quote di fondi comuni di investimento o SICAV) promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo AXA o in altri strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo.

**Benchmark:** il parametro di riferimento del Fondo (Benchmark) è costituito da:  
– 100% MSCI Emerging Markets Net Return USD Index convertito in Euro.

È intenzione della Compagnia attuare una politica di gestione attiva al fine di cogliere opportunità di mercato, con l'obiettivo di superare il benchmark nel medio-lungo termine.

**Profilo di rischio di investimento:** Il rischio di investimento è medio.

**Valuta di denominazione del Fondo Assicurativo Interno:** Euro.

## DM Global Income

**Finalità:** Si rivolge ad investitori che intendono beneficiare di una potenziale crescita e redditività offerte da investimenti di natura obbligazionaria ed azionaria con particolare attenzione al contenimento del rischio assunto.

**Composizione:** gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo Assicurativo Interno, valorizzati ai valori correnti, sono investiti dalla Compagnia prevalentemente in una gamma ampiamente diversificata di OICR di tipo prevalentemente azionario e residualmente di tipo monetario ed obbligazionario che soddisfano le condizioni richieste dalla Direttiva 2009/65/UE (UCITS IV) così come successivamente modificata ed integrata, ovvero autorizzati secondo il D.Lgs. 58 del 24/02/1998 (Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria), rispettando i limiti di investimento sotto riportati:

<b>Comparto</b>	<b>Minimo</b>	<b>Massimo</b>
Bilanciato	0%	100%
Azionario	0%	50%
Obbligazionario	0%	100%
Monetario	0%	50%
Flessibile	0%	100%

Resta comunque ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Assicurativo Interno in disponibilità liquide fino ad un massimo del 20% del patrimonio stesso. Tale limite può essere superato per brevi periodi in relazione o a particolari situazioni di mercato o all'operatività del Fondo.

La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati che, coerentemente con le caratteristiche del Fondo Interno e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente, potranno essere utilizzati con lo scopo di coprire il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio.

La Compagnia non esclude la possibilità di investire in parti di OICR (quote di fondi comuni di investimento o SICAV) promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo AXA o in altri strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo.

**Benchmark:** Lo stile di gestione adottato non consente l'adozione di un Benchmark.

**Profilo di rischio di investimento:** Il rischio di investimento è basso.

**Valuta di denominazione del Fondo Assicurativo Interno:** Euro.

# REGOLAMENTO DEI FONDI ASSICURATIVI INTERNI

## DM VOLCAP 3%

**Finalità:** L'obiettivo del Fondo è quello di fornire rivalutazione del capitale nel breve periodo, in uno scenario di rischio che mira a limitare le perdite potenziali nell'arco di ciascun anno solare e con l'obiettivo di mantenere un livello massimo annuo di volatilità pari al 3%. Detto obiettivo non rappresenta una garanzia, che il livello della volatilità non superi la soglia del 3%.

**Composizione:** Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo Assicurativo Interno, valorizzati ai valori correnti, sono investiti dalla Compagnia prevalentemente in una gamma ampiamente diversificata di OICR di tipo azionario, obbligazionario e monetario, che soddisfano le condizioni richieste dalla Direttiva 2009/65/CE così come successivamente modificata ed integrata, ovvero autorizzati secondo il D.Lgs. 58 del 24/02/1998 (Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria), rispettando i limiti di investimento sotto riportati:

Comparto	Minimo	Massimo
Bilanciato	0%	100%
Azionario	0%	50%
Obbligazionario	0%	75%
Monetario	0%	100%
Flessibile	0%	100%

Resta comunque ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Assicurativo Interno in disponibilità liquide fino ad un massimo del 20% del patrimonio stesso. Tale limite può essere superato per brevi periodi in relazione o a particolari situazioni di mercato o all'operatività del Fondo.

La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati che, coerentemente con le caratteristiche del Fondo Interno e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente, potranno essere utilizzati con lo scopo di coprire il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio.

La Compagnia non esclude la possibilità di investire in parti di OICR (quote di fondi comuni di investimento o Sicav) promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo AXA o in altri strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo.

**Benchmark:** Lo stile di gestione adottato non consente l'adozione di un Benchmark.

**Profilo di rischio di investimento:** Il rischio di investimento è basso.

**Valuta di denominazione del Fondo Assicurativo Interno:** Euro.

# REGOLAMENTO DEI FONDI ASSICURATIVI INTERNI

## Art. 5 - Valore unitario delle Quote dei Fondi Assicurativi Interni e relativa pubblicazione

Il valore unitario delle Quote di ciascun Fondo Assicurativo Interno viene determinato con frequenza settimanale, ogni Giovedì.

Detto valore si ottiene dividendo il valore complessivo netto di ciascun Fondo Assicurativo Interno, calcolato secondo quanto riportato al successivo articolo 6, per il numero complessivo delle Quote dello stesso Fondo, entrambi relativi al giorno di valorizzazione.

Nei giorni di chiusura delle Borse Valori o in caso di eventi tali da comportare la sospensione, l'eliminazione o la mancata rilevazione del valore di mercato degli attivi sottostanti ciascun Fondo Assicurativo Interno, il valore unitario delle Quote verrà calcolato sugli ultimi valori disponibili.

Il valore unitario delle Quote dei Fondi Assicurativi Interni, così calcolato, viene pubblicato giornalmente, e precisamente il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui la Compagnia calcola il Valore Unitario delle Quote di cui sopra, sul sito [www.axa.it](http://www.axa.it).

## Art. 6 - Criteri per la determinazione del valore complessivo netto dei Fondi Assicurativi Interni

Il valore complessivo netto di ciascun Fondo Assicurativo Interno è la risultante della valorizzazione delle attività dello stesso al netto delle passività evidenziate nel successivo articolo 7.

**Le attività di ciascun Fondo Assicurativo Interno sono valorizzate ai valori correnti di mercato riferiti al giorno di valorizzazione. Tali attività sono valutate in base all'ultimo valore reso noto al pubblico.**

Nei giorni di chiusura delle Borse Valori o nel caso in cui sopravvengano eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati tali da comportare la sospensione, eliminazione o mancata rilevazione del valore di mercato delle attività sottostanti il Fondo Assicurativo Interno, la quotazione viene effettuata sugli ultimi valori disponibili. Per "Evento di Turbativa dei Mercati" si intende, l'esistenza di una sospensione o limitazione alle contrattazioni sul corrispondente Mercato Borsistico di Riferimento. Per completezza, resta inteso che una limitazione all'orario normale di contrattazione annunciata dal Mercato Borsistico di Riferimento, non costituirà un Evento di turbativa dei Mercati, al contrario, una limitazione alle contrattazioni dovuta ad una fluttuazione dei prezzi che eccede i livelli permessi dalle autorità competenti costituirà un Evento di Turbativa dei Mercati.

**Le eventuali disponibilità liquide, sono determinate in base al loro valore nominale.**

Infine, i crediti di imposta maturati su ciascun Fondo Assicurativo Interno vengono riconosciuti dalla Società al patrimonio degli stessi, con la stessa frequenza di valorizzazione della Quota. Analogamente verranno riconosciute, al Patrimonio del Fondo, eventuali commissioni di gestione finanziaria retrocesse dalle Società di Gestione del Risparmio e/o SICAV selezionate.

## Art. 7 - Attribuzione delle Quote

Gli impegni della Compagnia sono rappresentati dal valore delle attività gestite e coincidono con le Riserve Matematiche relative ai Contratti collegati ai Fondi Assicurativi Interni.

La Compagnia provvede a determinare il numero delle Quote e frazioni di esse da attribuire ad ogni Contratto, dividendo l'importo netto versato per il Valore Unitario delle Quote relativo al giorno di riferimento.

## Art. 8 - Regime delle spese dei Fondi Assicurativi Interni

Le spese relative a ciascun Fondo Assicurativo Interno sono rappresentate da:

- **commissione di gestione annuale** applicata dalla Compagnia per il servizio prestato per l'asset allocation e per l'amministrazione dei contratti. Viene trattenuta settimanalmente dalla Compagnia (in ragione di 1/52) dal patrimonio netto di ciascun fondo e incide sul Valore Unitario della Quota, nella misura quantificata nella tabella sotto riportata:

Fondo Assicurativo Interno	Commissione di Gestione Annuale
DM Global Small CAP	2,30%
DM Global Equity	2,30%
DM Emerging Equity	2,30%
DM Global Income	1,85%
DM Volcap 3%	1,85%

Si precisa che tale commissione è applicata, in ragione dell'attività svolta dalla Compagnia, anche sulla parte dei Fondi Assicurativi Interni che dovesse risultare investita in OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo AXA;

- **oneri inerenti all'acquisizione ed alla dismissione delle attività del Fondo** ed ulteriori oneri di diretta pertinenza;

# REGOLAMENTO DEI FONDI ASSICURATIVI INTERNI

---

- **spese di amministrazione e custodia** delle attività del Fondo, spese di **pubblicazione** del valore delle Quote, nonché quelle sostenute **per l'attività svolta dalla Società di Revisione** in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo;
- **commissioni gravanti sui fondi/comparti sottostanti** al Fondo Assicurativo Interno:
  - **commissioni di gestione applicate e percepite dalle società di gestione dei fondi/comparti**, il cui Costo annuo varia da un **minimo** dello **0,20%** ad un **massimo** del **2,50%**. Qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente, il Costo massimo previsto nel Regolamento potrà essere rivisto, previa comunicazione al Contraente dell'avvenuta variazione e concedendo allo stesso il Riscatto senza Costi;
  - le **eventuali commissioni di Overperformance** applicate e percepite dalle società di gestione dei fondi/comparti.
- non sono previste spese e diritti relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR sottostanti;
- le imposte e tasse previste dalle normative vigenti.

Le spese a carico della Compagnia sono rappresentate da:

- le spese di amministrazione e di funzionamento;
- le spese di commercializzazione;
- tutti gli altri oneri non esplicitamente indicati come a carico del Fondo Assicurativo Interno.

## Art. 9 - Modifiche relative ai Fondi Assicurativi Interni

Qualora si rendesse necessario apportare modifiche al presente Regolamento, con l'esclusione di quelle meno favorevoli per i Contraenti, derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e/o secondaria o da mutati criteri gestionali finalizzati al conseguimento di una migliore amministrazione delle attività nell'interesse dei partecipanti, la Compagnia informerà tempestivamente questi ultimi, i quali potranno richiedere, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione inerente le modifiche, il trasferimento in un altro Fondo senza spese a loro carico.

Analogamente, se le spese relative di cui al precedente articolo 8 (nella loro componente fissa) dovessero risultare superiori a tre volte le commissioni di gestione annuali, la Compagnia informerà ciascun partecipante circa la necessità di chiudere il Fondo interessato e provvederà a trasferire la posizione, senza alcuna spesa, nel Fondo Assicurativo Interno meno difforme in termini di rapporto rischio rendimento. Tale verifica viene effettuata annualmente, successivamente al primo quinquennio di esercizio di ciascun Fondo Assicurativo Interno.

## Art. 10 - Revisione contabile

Il rendiconto della gestione dei Fondi Assicurativi Interni, comprensivo di un confronto tra il Valore della Quota di ciascun Fondo con il relativo Benchmark (ove previsto), sarà sottoposto al giudizio di una Società di Revisione iscritta all'albo di cui all'articolo 161 del Decreto legislativo del 24 Febbraio 1998 n. 58.

La Società di Revisione esprimerà, mediante apposita relazione, un giudizio circa la concordanza della gestione degli attivi con i criteri d'investimento stabiliti dal Regolamento, la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili, la corretta valutazione delle attività del Fondo nonché la corretta determinazione e valorizzazione delle Quote dello stesso alla fine di ogni esercizio.